

## **TI\_GERICHTE 34.2010.17 vom 6. Dezember 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-12-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2010.17\\_d20101206](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2010.17_d20101206)

FR: TI\_GERICHTE 34.2010.17 du 6 décembre 2010

IT: TI\_GERICHTE 34.2010.17 del 6 dicembre 2010

### **Regeste**

Azione di condanna al versamento dei contributi relativi al contratto collettivo sul pensionamento anticipato nell'edilizia. Esame della validità della disdetta del contratto collettivo da parte di un'azienda e degli effetti temporali della disdetta

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

ha concluso, tacitamente, mediante atti concludenti (pagamento dei contributi, annuncio dei casi di prepensionamento), una rapporto di previdenza con la AT 1, la quale elargisce esclusivamente prestazioni previdenziali sovraobbligatorie (cfr. consid. 2.1; cfr. anche Stefan Keller, *Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe*, 2008, p. 468/9). In un regime di previdenza sovraobbligatoria (come del resto anche in ambito obbligatorio), secondo dottrina, le parti sono legate da un contratto sui generis (contratto innominato), al quale sono applicabili le norme del CO, in particolare relative alla reciproca volontà contrattuale (Stauffer, *Berufliche Vorsorge*, 2005, n. 321 p. 116; Vetter-Schreiber, op. cit., n.3 p. 142). Il contratto previdenziale non soggiace ad alcun presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla base della manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti concludenti (cfr. al riguardo Stauffer, op. cit., n. 1264 p. 473; Vetter-Schreiber, op. cit., p.54). Trattandosi nel caso in esame di un rapporto obbligatorio durevole (*Dauerschuldverhältnis*) senza termine di disdetta, in questi casi dottrina e prassi (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., p. 54 con riferimento al Bollettino UFAS informativo sulla LPP del 3 marzo 1988 nr. 8, marg. 46, p.4) ritengono applicabile la regola generale dell'art. 546 cpv. 1 e 2 CO valida nel diritto della società semplice ( " Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d'uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto. La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d'anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un esercizio annuale"; sottolineatura del redattore) . Siccome secondo l'art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN il datore di lavoro deve trasmettere alla AT 1 il certificato di salario entro il 31 gennaio di ogni anno e siccome ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 Regolamento PEAN i contributi calcolati si riferiscono all'anno civile, la scelta dell'attrice di portare gli effetti della disdetta alla fine dell'anno civile appare fondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in risposta di causa, non sono invece applicabili i termini di disdetta previsti dal CCL PEAN (cfr. art. 29 cpv. 2 modificato il 1° gennaio 2008) poiché previsti solo per le parti contraenti (cfr. consid. 2.3). L'attrice ha evidenziato che la possibilità di disdire il contratto di adesione nei succitati termini corrisponde alla prassi adottata dalla propria Commissione Ricorsi per i casi in cui una società assoggettata al CCL PEAN decida di cambiare il proprio campo di attività non più sottoposto al contratto collettivo di lavoro. Al riguardo l'attrice ha evidenziato: " (...) La preoccupazione della AT

1 consiste in questi casi nel fare in modo che i dipendenti della società non più assoggettata abbiano la possibilità di continuare a godere delle aspettative assicurative derivanti dal CCL PEAN. Ovviamente l'unica soluzione per questi lavoratori consiste nel cercare un altro impiego presso un datore di lavoro soggetto al CCL PEAN, ciò che di regola non può avvenire da un giorno all'altro. In base a queste preoccupazioni legate alla protezione del lavoratore, si è stabilito che di conseguenza la disdetta del CCL PEAN non può a sua volta intervenire in un breve lasso di tempo, ma deve essere rispettato un termine di almeno 12 mesi. Nel caso di oggetto, la CV 1 ha informato i suoi dipendenti nel gennaio 2008 delle sue intenzioni di recedere dal CCL PEAN. Di conseguenza, anche alla luce della suddetta procedura elaborata all'interno della AT 1, la CV 1 deve rimanere assoggettata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 2008 e quindi pagare i contributi. (...)" (Doc. I, pag. 7) Questa prassi, sviluppata nelle riunioni del 5 luglio, 9 agosto e 8 novembre 2006 dalla Commissione ricorsi AT 1 e del 30 novembre 2006 del Consiglio di fondazione (cfr. doc. XVI), consiste nella definizione del modo di procedere in caso di uscita dal CCL PEAN di tre tipologie di aziende: cosiddette "echte Mischbetriebe", aziende che svolgono sia un'attività nel settore delle costruzioni sia un'attività che esula da questo settore e che in seguito abbandonano o vendono l'attività soggetta a CCL PEAN (schema A); "unechte Mischbetriebe", aziende che riducono la loro attività nel campo delle costruzioni (schema B) e le aziende che hanno versato i contributi AT 1 seppur non svolgendo attività assoggettate al citato contratto collettivo (schema C). Se per gli schemi A e B sono stati previsti dei termini di disdetta, ciò non è il caso per lo schema C che prevede, a dipendenza del caso, la liberazione dal pagamento dei contributi con o senza effetto retroattivo (doc. XVI). Chiamata dal TCA a spiegare la scelta di trattare la fattispecie in esame (corrispondente allo schema C) alla stregua delle imprese miste, con scritto 11 ottobre 2010 la Fondazione attrice ha osservato: "(...) Considerata la particolarità dei casi che rientrano nello Schema C, le decisioni prese dalla Commissione ricorsi AT 1 si preoccupano di tenere conto delle circostanze del singolo caso. Il fatto che i dipendenti dell'azienda abbiano versato dei contributi e che vi siano già dei beneficiari di rendite gioca ovviamente un ruolo importante nella valutazione, che deve peraltro tenere conto anche del principio di solidarietà con gli altri pagatori dei contributi PEAN. Per questa ragione lo Schema C non indica dei termini di disdetta specifici e di conseguenza la Commissione ricorsi fa capo per analogia allo Schema B, il quale prevede invece dei termini di disdetta compresi tra 12 e 24 mesi per la fine di un anno civile. Considerate le circostanze concrete del caso, il termine di 12 mesi fissato dalla Commissione ricorsi AT 1 appare generoso (basti pensare che il saldo tra contributi versati e prestazioni erogate si chiude in modo ampiamente negativo per la AT 1, vedi par. 9 di Petizione)." (Doc. XXI) Visto quanto sopra, questo Tribunale non ha motivo per non confermare la conclusione, cui è giunta l'attrice, di considerare disdetto per il 31 dicembre 2008 il rapporto previdenziale. Si tratta di una soluzione pienamente condivisibile, ritenuto che, come accennato al consid. 2.6, la liberazione dei contributi con effetto retroattivo appare alquanto problematica. 2.8. Con scritto 30 giugno 2010 la convenuta ha chiesto l'audizione testimoniale del direttore della CV 1 per confermare "l'erronea convinzione in cui la convenuta in occasione del versamento dei contributi" (XV). Per i motivi esposti al consid. 2.6, tale audizione non è necessaria. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. ( ( apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). La convenuta ha inoltre postulato il richiamo degli atti delle cause pendenti presso il TCA intentate da due ex dipendenti di CV 1 ( \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ) nei confronti della AT 1 (inc. 34.2010.14 + 15) – menzionate nella petizione e replica (punto n. 8) e nella risposta (punto n. 15) – poiché "tale edizione di documenti è volta a smentire le insinuazioni di controparte a tenore delle quali la "uscita" dalla AT 1 a far tempo dal 31.12.2007, 30.6.2008 piuttosto che 31.12.2008 sia suscettibile di influenzare in qualche modo i diritti di questi lavoratori ritenuto che essi in tutte queste tre ipotesi non hanno alcun diritto a una rendita PEAN ” (cf. duplica, ad 8). La chiesta edizione di documenti non è necessaria in quanto oggetto del contendere di quelle due cause è l'eventuale diritto al prepensionamento e non concerne quindi la problematica oggetto della presente vertenza. 2.9. In conclusione, dal momento che il rapporto previdenziale con la AT 1 è da ritenere terminato al 31 dicembre 2008, la CV 1 deve versare i contributi del 5,3% (1,3% quota parte del salariato e 4% del datore di lavoro; art. 7 cpv. 1 e 8 Regolamento PEAN; tassi valevoli dal 1° gennaio 2008), quale debitore verso la AT 1 della totalità dei contributi (art. 9 cpv. 1 Regolamento PEAN), con un tasso del 5% dall'emissione della fattura (art. 9 cpv. 4 Regolamento PEAN). 2.10. La Fondazione attrice ha chiesto la rifusione di ripetibili. In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente, nell'ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.